

TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
SETTORE PROCEDURE CONCORDSUALI

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG 92-1/2024

Il giudice designato,
letto il ricorso contenente la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da MIELE Antonio, [REDACTED], CF MLINTN72D21F839I, e VENTURI Monica, [REDACTED] CF VNTMNC73P56F839G, depositata il 22.05.2024;
letta la relazione particolareggiata a firma del gestore della crisi dott. Tommaso AMATUCCI;
lette le integrazioni depositate l'11 luglio 2024;
lette le integrazioni depositate il 12 agosto 2024;
rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 67, nonché la relazione redatta dall'OCC, avente i contenuti di cui all'art. 68 CCII;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;
verificata l'assenza di condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII;
verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 CCII e l'assenza, allo stato degli atti, di atti in frode ai creditori;
ritenuta, allo stato, l'ammissibilità della proposta e del piano;
visti gli artt. 67,68,69,70 CCI;

DISPONE

Che la proposta di piano depositata il 22 maggio 2024 (all. 40), il decreto del 25 maggio 2024, l'integrazione a firma dell'avv. Tufano depositata l'11 luglio 2024, il decreto del 15 luglio 2024, l'integrazione a firma dell'avv. Tufano depositata il 12 agosto 2024, la relazione particolareggiata definitiva depositata il 12 agosto 2024 (all. 68), unitamente al presente decreto, siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale dedicata al sovraindebitamento ponendo a carico dell'OCC l'obbligo di deposito presso la cancelleria di una copia di tali atti debitamente omissati dei dati sensibili dei debitori (solo i dati sensibili e non anche i dati anagrafici) nonché dei dati anagrafici dei minori e di soggetti diversi dai debitori e di ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute, con conseguente controllo da parte della cancelleria in ordine all'adempimento di detto obbligo da parte del gestore della crisi, con espressa autorizzazione a rifiutare il deposito dell'atto ove i dati indicati non siano opportunamente omissati e a richiedere le necessarie modifiche, prima che l'atto venga trasmesso al personale addetto ai fini della sua pubblicazione sul sito del Tribunale; dispone che l'OCC comunichi entro trenta giorni a tutti i creditori la proposta di piano depositata il 22 maggio 2024 (all. 40), il decreto del 25 maggio 2024, l'integrazione a firma dell'avv. Tufano depositata l'11 luglio 2024, il decreto del 15 luglio 2024, l'integrazione a firma dell'avv. Tufano depositata il 12 agosto 2024, la relazione particolareggiata definitiva depositata il 12 agosto 2024 (all. 68), unitamente al presente decreto, con espresso avvertimento a detti creditori che ove non provvedano a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria e che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC indicato nella comunicazione;
onera l'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, sentito il debitore, di riferire al giudice in ordine alle osservazioni formulate dai creditori e di proporre le modifiche al piano che ritiene necessarie;
dispone che fino alla conclusione del procedimento non possano essere intraprese azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;
non sospende allo stato le trattenute sullo stipendio, in quanto tali trattenute allo stato non sono idonee a pregiudicare la fattibilità del piano, fermo restando che in caso di omologazione esse saranno sospese per consentire al debitore di adempiere al piano e quanto pagato verrà sottratto a quanto previsto in favore del creditore;

fa divieto al debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione senza previa autorizzazione del giudice;

manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte istante.

Nola, li 5.10.2024

Il giudice

Dr. Gennaro BEATRICE